

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COMPONENTE UNICO  
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE UMBRIA**

(approvato con determinazione dirigenziale n. 148 del 7 febbraio 2025)

**Regione Umbria – Assemblea legislativa  
Il Dirigente del Servizio Risorse e Sistema informativo**

**Vista** la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale);

**Visto** il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);


**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati));

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis, che disciplinano l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV);

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni);

**Visto** il decreto ministeriale 6 agosto 2020 (Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione), come modificato dal D.M. 7 agosto 2023;

**Vista** la legge regionale 25 ottobre 2011, n. 9 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività e di efficienza del personale e della dirigenza del Consiglio regionale) e, in particolare, l'articolo 1, comma 3,



che istituisce presso l'Assemblea legislativa l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009;


**Visto** il Regolamento di disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 14 del 30 gennaio 2025, nel quale è stabilito che il predetto Organismo è costituito in forma monocratica;

In esecuzione del proprio provvedimento

## **RENDE NOTO**

### **Articolo 1 (Oggetto dell'incarico)**

1. È indetta la procedura di selezione pubblica finalizzata alla nomina del componente unico dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria (di seguito denominato OIV) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2011.
2. L'incarico di OIV ha durata di tre anni, dalla data di accettazione della nomina, e può essere rinnovato per una sola volta, previa procedura selettiva, fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i., l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.
3. L' OIV opera presso l'Assemblea legislativa in posizione di autonomia e indipendenza e risponde del proprio operato esclusivamente all'Ufficio di presidenza.
4. L' OIV, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 14 del 2025, svolge le seguenti funzioni:
  - a) monitora il funzionamento complessivo e presidia la corretta applicazione del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Segretario generale, e comunica tempestivamente le criticità riscontrate all'Ufficio di presidenza, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
  - b) esprime parere vincolante sulla proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Ufficio di presidenza, sull'aggiornamento annuale e sulle eventuali ulteriori integrazioni e modifiche del medesimo, avendo particolare riguardo ai meccanismi che garantiscano differenziazione dei giudizi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - c) monitora l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel Piano adottato dall'Ufficio di presidenza durante il periodo di riferimento, segnalando e proponendo, in corso di esercizio, eventuali interventi correttivi, anche in rapporto ad eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto organizzativo e le risorse a disposizione;
  - d) valuta la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, promuovendo l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti;
  - e) propone all'Ufficio di presidenza la valutazione annuale della performance del Segretario generale, anche ai fini dell'attribuzione del relativo premio di risultato;
  - f) valida la Relazione sulla performance approvata dall'Ufficio di presidenza e assicura che alla medesima sia data visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
  - g) verifica la sostanziale integrazione tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione strategico-gestionale;



- h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi all'integrità e alla trasparenza, anche in riferimento alle attività di supporto ad altri organismi svolte, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal personale dell'Assemblea legislativa e garantisce l'integrazione tra il ciclo della performance e le misure di prevenzione della corruzione;
- i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- j) svolge ogni altra funzione prevista dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

**Articolo 2**  
**(Compenso)**

- 1. Il compenso da corrispondere al componente unico dell'OIV, per ciascun anno di incarico, determinato in conformità a quanto disposto nell'articolo 11 del Regolamento, è pari ad euro 17.181,00 al netto di IVA e oneri, comprensivo di ogni prestazione e rimborso spese.

**Articolo 3**  
**(Requisiti di partecipazione)**


- 1. Possono partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla nomina del componente unico dell'OIV dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dall'articolo 7 del presente avviso, risultino:
  - iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e, pertanto, in possesso dei requisiti generali, di competenza ed esperienza e di integrità richiesti dall'articolo 2 del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i. per la suddetta iscrizione;
  - iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 di cui all'articolo 5 del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera b) del medesimo decreto.

**Articolo 4**  
**(Divieto di nomina)**

- 1. I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'Amministrazione o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti.

**Articolo 5**  
**(Cause ostative e conflitto di interessi)**

- 1. Fermi restando i divieti di nomina di cui all'articolo 4 dell'avviso, non possono ricoprire l'incarico coloro che, fatti salvi ulteriori casi previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, si trovino in una delle seguenti situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi:
  - a) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Assemblea legislativa nel triennio precedente;
  - b) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'Assemblea legislativa;
  - c) si trovino, nei confronti dell'Assemblea legislativa, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
  - d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nell'ambito giurisdizionale della Regione Umbria;
  - e) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'Assemblea legislativa;
  - f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Segretario generale, i dirigenti dell'Assemblea legislativa o con i componenti dell'Ufficio di presidenza.
  - g) siano componenti degli Organi o del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Umbria.



## **Articolo 6**


### **(Esclusività del rapporto)**

1. Per assumere l'incarico, i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, previsti dall'articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i..

## **Articolo 7**

### **(Presentazione delle domande di partecipazione)**

1. La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere presentata esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento (inPA) all'indirizzo [www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it), previa registrazione tramite SPID, CIE e CNS, compilando il relativo modulo online appositamente predisposto. Si precisa che la registrazione al Portale unico del reclutamento comporta il consenso - acquisito dalla piattaforma n.q. di Titolare autonomo limitatamente all'utilizzo del Portale - al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i..
2. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del 28 febbraio 2025.
3. Dopo aver effettuato l'autenticazione accedendo all'area personale del Portale unico del reclutamento, nella sezione "Curriculum", il candidato deve procedere alla compilazione di tutti i campi di interesse, in modo da predisporre il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Una volta compilato il *curriculum*, sarà possibile procedere alla compilazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione. Si precisa che la domanda di partecipazione alla selezione, effettuata compilando il modulo online, riveste il valore a tutti gli effetti di autodichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e l'insussistenza di impedimenti alla nomina; nell'ipotesi in cui sussistano impedimenti rimovibili, il candidato deve dichiararli, impegnandosi a rimuoverli, in caso di nomina, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del relativo atto da parte dell'Amministrazione. Infine, secondo le modalità indicate nella sezione "Informazioni aggiuntive" della piattaforma, il candidato deve inoltrare una relazione di accompagnamento al *curriculum vitae*, dalla quale si evinca l'esperienza maturata negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 e s.m.i. ed eventuali incarichi svolti presso OIV o organismi analoghi. Si precisa che la domanda non deve essere sottoscritta, in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo di autenticazione mediante identità digitale. Nel caso in cui venissero presentate più domande dallo stesso candidato, verrà presa in considerazione l'ultima domanda trasmessa cronologicamente purché nei termini previsti dal presente avviso. Al termine della compilazione, dopo aver eseguito l'invio, il Portale consente di scaricare un riepilogo della domanda presentata. A tale riepilogo sarà attribuito un codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura.
4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine perentorio previsto dal presente articolo e/o trasmesse con modalità diverse da quelle ivi prescritte.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati da caso fortuito, forza maggiore o inesatta trascrizione da parte del candidato dei propri dati o da mancata comunicazione dell'eventuale variazione dei propri recapiti. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma digitale, accertato dall'Assemblea legislativa, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato per uguale durata del malfunzionamento, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'amministrazione.
6. L'amministrazione si riserva di verificare d'ufficio, anche a campione, il contenuto dei dati, dei requisiti e dei titoli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste dal successivo articolo 76.




### **Articolo 8** **(Nomina)**

1. Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Servizio competente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso. Lo stesso provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale. Il Servizio competente, al termine di tale accertamento, sottopone all'Ufficio di presidenza la lista dei candidati idonei per la nomina e relaziona in merito ai requisiti da essi posseduti, con riferimento a conoscenze, esperienze professionali e significativi risultati ottenuti, desumibili dai curricula e dalle relazioni di accompagnamento. L'organo politico può chiedere al Servizio competente un ulteriore approfondimento, al fine di individuare tra gli idonei una rosa di candidati maggiormente qualificati al conferimento dell'incarico.
2. L'Ufficio di presidenza procede alla nomina del componente unico dell'OIV, con propria deliberazione.
3. La procedura di cui al presente avviso non riveste natura concorsuale e, pertanto, non dà luogo all'attribuzione di punteggi né alla formazione di alcuna graduatoria.
4. L'efficacia della nomina è subordinata all'accettazione dell'incarico da parte del candidato individuato e delle condizioni contrattuali ivi indicate, nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto, nonché alla contestuale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del permanere degli stati, ovvero dell'avvenuta rimozione di eventuali impedimenti, dichiarati all'atto di presentazione della domanda. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, è necessario acquisire entro lo stesso termine la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 53 del del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nel caso in cui non ricorrano tutte le condizioni previste per il perfezionamento della nomina, l'Ufficio di presidenza provvede a una nuova designazione.
5. Il nominativo, il *curriculum vitae* e il compenso dell'OIV sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa; l'atto di nomina dell'OIV è pubblicato sul portale Inpa, sul sito internet istituzionale e sul Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.

### **Articolo 9**

#### **(Informativa relativa al trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati, o comunque acquisiti dall'Amministrazione ai fini della presente procedura, saranno trattati dall'Assemblea legislativa, in qualità di Titolare del trattamento, per le sole finalità relative al presente procedimento.
2. I dati personali acquisiti sono raccolti e trattati dal personale della struttura regionale competente, debitamente autorizzato e istruito dal Titolare, e saranno conservati in luogo idoneo ed appropriato, tutelandone la riservatezza, nel rispetto del segreto professionale e d'ufficio.
3. Sono oggetto del trattamento dati personali semplici (anagrafici, telematici e telefonici) e dati particolari ex art. 10 GDPR (dati giudiziari).
4. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nell'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati stessi saranno comunicati ai soggetti interni all'Amministrazione coinvolti nel presente procedimento e saranno oggetto di comunicazione a soggetti esterni (in particolare al Dipartimento della Funzione pubblica) e diffusione limitatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni e connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali. Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero. I dati saranno trattati per il tempo necessario per l'espletamento della procedura selettiva e delle attività amministrative ad esso connesse e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo stabilito nel Manuale di gestione documentale dell'Amministrazione. Successivamente, tali dati saranno anonimizzati o cancellati.
5. La base giuridica del trattamento è l'obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare (articolo 6, comma 1, lettera c) Regolamento (UE) 2016/679), definito dagli articoli 14 e 14 bis del decreto



legislativo n. 150 del 2009 e dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale della Regione Umbria n. 9 del 2011, nonché dalla normativa di settore (in particolare, D.P.R. 9 maggio 2016 e D.M. 6 agosto 2020 come modificato dal D.M. 7 agosto 2023) e l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6, comma 1, lettera b) Regolamento (UE) 2016/679). Il trattamento dei dati "particolari" sarà effettuato nei limiti di cui all'articolo 9 comma 2 lett. e) GDPR. Per la finalità del trattamento non è richiesto il consenso dell'interessato, ma è sufficiente la presa visione della presente informativa, dichiarata in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

6. La mancata comunicazione, da parte del candidato, dei dati richiesti nell'avviso non consentirà al medesimo di partecipare alla procedura.
7. In relazione al trattamento dei propri dati personali, l'interessato può, con richiesta rivolta al Titolare, secondo la procedura pubblicata nella sezione "Privacy" del sito istituzionale, esercitare i diritti, previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, che di seguito si riepilogano: è diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi al trattamento dei dati personali. E' in ogni caso riservata all'interessato la facoltà di presentare reclamo al Garante per la privacy, in caso di violazione dei propri dati personali (articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679).
8. Il Titolare del trattamento è la Regione Umbria - Assemblea legislativa. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono pubblicati in <https://trasparenza.alumbria.it/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy.html>

#### **Articolo 10**

##### **(Norme finali e di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa richiamo alle normative vigenti.
2. L'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della stessa.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Servizio Risorse e Sistema informativo, Juri Rosi.
4. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Posizione Organizzativa Professionale Ciclo della Performance e Relazioni sindacali del Servizio Risorse e Sistema informativo (tel. 075 576 3040).
5. Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale InPA e sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa, a cura del competente Servizio, nonché nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Dirigente ad interim del  
Servizio Risorse e Sistema informativo  
Juri Rosi